

(N. 2422)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TARTUFOLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1952

Regolazione territoriale della legge per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Nel presentarvi questa proposta di legge debbo ancora una volta rifarmi a delle premesse giuridiche e a delle realtà di già consolidate che non possono soffrire menomazioni nella loro applicazione per dubbi di interpretazione che, se emergenti e operanti, inciderebbero sulla sostanza di diritti che, con disposizioni ripetute, si sono voluti riconoscere e applicare. Si tratta, in sostanza, della urgenza di coordinare con una più chiara enunciazione interpretativa, quelle norme che sono già state emanate e che trovano nella loro applicazione, da parte dei numerosissimi uffici interessati, ostacoli od esitazioni.

Quando il Parlamento approvò la legge 10 agosto 1950, n. 646, sulla Cassa per il Mezzogiorno intese coordinare tutte le disposizioni esistenti e far convergere tutti gli sforzi a favore dei territori compresi nella sfera di azione della Cassa, applicando ad essi tutte le disposizioni legislative già emesse, o da emettersi, in favore delle zone del Mezzogiorno. Indicando cioè il complesso del territorio cui la legge andava a riferirsi volle che determinata parte di esso, per il fatto appunto che veniva aggiuntivamente specificata, acquisisse la piena parità di trattamento e di benefici riservati al Mezzogiorno.

Esistevano già, infatti, varie disposizioni in favore del Mezzogiorno disseminate in leggi e decreti, ed esistevano anche norme le quali avevano esteso o modificato la zona di estensione di dette norme.

Ma nella legge istitutiva della Cassa, non è contenuto un articolo il quale dopo aver precisata l'estensione della zona, dichiara che tutte le disposizioni di legge già esistenti in favore del Mezzogiorno, e quelle che dovessero emanarsi, sarebbero sempre di diritto estese a tale zona. La omissione è dovuta al fatto che, legiferando in merito, si ritenne che bastasse che tutte le zone determinate venissero a porsi sullo stesso piano, senza necessità di una esplicita enunciazione, dato che l'inclusione territoriale manifestava la volontà del legislatore.

Per questa carenza peraltro di più precise formulazioni, ad esempio, le provincie di Latina e di Frosinone hanno dovuto chiedere ed ottenere le leggi 29 dicembre 1948, n. 1482, 9 marzo 1949, n. 77, ed infine l'articolo 13 della legge 27 novembre 1951. Per quella stessa carenza, per la zona del Comprensorio del Tronto e dell'ex circondario di Cittaducale, compresa nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con questa precisa dizione: «... anche ai Comuni della Provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale,

nonchè ai Comuni compresi nella zona del Comprensorio della bonifica del fiume Tronto », si è dovuta chiedere ed ottenere la legge 27 novembre 1951, n. 1611, per la estensione delle disposizioni sulla industrializzazione a quel territorio, la legge 9 aprile 1952, n. 357, per la estensione alla zona della costituzione di un fondo speciale di rotazione per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario, così come ho dovuto infine chiedere ed ottenere che l'articolo 20 della legge sulla montagna, approvata soltanto da questo ramo del Parlamento, venisse modificato in tale senso.

Nella carenza dunque di una legge generale che generalmente provveda, è necessario ora che per il Comprensorio del Tronto con questa proposta di legge si chiarisca, come è evidente, che tutte le provvidenze, e per la industrializzazione e per la bonifica e per il credito, vengono ad esso estese.

Si tratta di disposizione chiarificatrice, ma purtuttavia necessaria.

In effetti accade che per le disposizioni vigenti in precedenza, come quando nel caso del Comprensorio del Tronto il Consorzio di bonifica veniva ad operare sulla sponda destra compresa in Abruzzo — e quindi nel Mezzogiorno come allora definito — e sulla sponda sinistra, compresa nelle Marche — allora per quella parte ancora esclusa dal Mezzogiorno — si venivano ad applicare i contributi là con una percentuale più alta, qua con una percentuale più bassa. Fin da allora, su richiesta del già esistente Consorzio del Tronto, nel 1918, con

decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, si stabilì che per le opere di bonifica ed idrauliche contemplate negli articoli 37 e 38 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e nell'articolo 11 della legge 7 aprile 1917, n. 601, i benefici venissero estesi « alle Province confinanti con quelle del Mezzogiorno continentale quando il tratto del corso d'acqua o il bacino montano da sistemare o il perimetro da bonificare siano comuni ed esse ».

Tale disposto venne confermato dal decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dal regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385.

Ora purtuttavia dagli Uffici si contesta l'attuale validità di tali norme e l'estensione a tutte le opere ed a tutti i finanziamenti di tutte le agevolazioni per la industrializzazione e la bonifica agraria.

Poichè è invece evidente la volontà del legislatore di volere, all'atto dell'inclusione del territorio nella Cassa per il Mezzogiorno, riconoscere le particolari condizioni di bisogno della zona e quindi di estendere ad essa i benefici della Cassa e delle leggi concorrenti; poichè di questa evidenza il Parlamento ha dato conferma tutte le volte che è stato chiamato a decidere e sempre in forma unanime; allo scopo di ovviare ad altre possibili difficoltà, propongo a voi, Onorevoli Senatori, l'approvazione della presente proposta di legge la quale, per essere chiarificatrice di leggi già esistenti e già in applicazione, non importa alcun onere finanziario nuovo e può essere approvata con tutta urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

La disposizione della presente legge entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.